



Rif.: pubblicazione 3) quesiti del 28/09/2012

Quesito 3 a)

Si chiede di chiarire se la tariffa relativa all'impianto di trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti non pericolosi, è da intendersi fissa (e quindi pari ad € 98/ton), oppure è possibile offrire una tariffa complessiva maggiore o minore.

Risposta:

Come riportato nella Parte Prima - punto 2.2 - del Disciplinare di Gara, la tariffa di 98 €/ton è composta da due frazioni: la prima, di € 93,80 €/ton, soggetta a ribasso e la seconda, di €4,20 €/ton, soggetta a rialzo. Le due frazioni costituiscono elementi specifici di valutazione (Parte Terza - punti 1.2.6.A e 1.2.6.B del Disciplinare di Gara). La tariffa è da intendersi modificabile e quindi può essere proposta una tariffa complessiva minore o maggiore, ferme restando le prescrizioni di cui al Decreto Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nella Regione

Quesito 3 b)

In riferimento al quesito precedente 3a), si chiede se le componenti tariffarie relative al tributo speciale regionale a favore della Regione Lazio ed il Benefit Ambientale a favore del Comune di Latina siano da considerarsi nel PEF e come componenti di costo.

Risposta:







RINA (



Come riportato nella Parte Prima - punto 2.2 - del Disciplinare di Gara, la tariffa indicata è al netto del Tributo Speciale a favore della Regione Lazio ed al netto del Benefit Ambientale a favore del Comune di Latina. Le componenti tariffarie citate vanno considerate in aggiunta alla tariffa base e non costituiscono un costo, ma un tributo da addebitare e riversare ai rispettivi Enti.

Quesito 3 c)

Si richiede se l'incremento di costo per la termovalorizzazione (€ 11,32) e gli oneri di post-gestione debbano essere considerati nel PEF d'offerta.

Risposta:

La risposta è affermativa.

Quesito 3 d)


Si richiede se l'ammontare della tariffa di conferimento all'impianto di compostaggio è da considerarsi fissa e non oggetto dell'offerta.

Risposta:

La tariffa di conferimento all'impianto di compostaggio non è oggetto dell'offerta ed è liberamente determinabile secondo le leggi di mercato. Viene richiesto di offrire la percentuale della suddetta tariffa (al rialzo rispetto al 5% posto a base gara, da calcolarsi al netto di benefit ambientali ed IVA di legge) da riconoscere a Ecoambiente come royalty. Detta percentuale costituisce elemento specifico di valutazione (Parte Terza - punto 1.2.6.C del Disciplinare di Gara).

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Pietro Prova







RINA 🖯



RINA